

30183-25



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da

Angelo Capozzi

- Presidente -

Sent. n. sez. 303/2025

Amoroso Riccardo

UP - 13/06/2025

Giuseppina Anna Rosaria Pacilli

R.G.N. 3430/2025

Debora Tripicciono

- Relatore -

Paolo Di Geronimo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Procuratore Generale presso Corte d'appello di Ancona

nel procedimento a carico di

avverso la sentenza emessa il 17 ottobre 2024 dalla Corte d'appello di Ancona

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripicciono;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;

udito il difensore della parte civile _____ Avv. _____ che si è associato alle richieste del Procuratore Generale insistendo per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

udito il difensore dell'imputata, Avv. _____ che ha concluso per la conferma della sentenza impugnata.

RILEVATO IN FATTO

1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Ancona ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ha dichiarato

la nullità per difetto di giurisdizione del Giudice italiano della sentenza di condanna di _____ per il reato di cui all'art. 574-bis cod. pen., revocando le statuizioni civili.

Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione degli artt. 6, 10 e 574-bis cod. pen. in quanto, essendo il reato in esame un reato di evento, la Corte territoriale ha ommesso di considerare che l'evento consistente nell'impedimento dell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte del padre della minore si è verificato in Italia; altro elemento di "collegamento" con la giurisdizione italiana viene individuato nella concorde decisione dei genitori di fissare a _____ a residenza abituale della minore, decisione violata nel momento in cui la madre ha deciso di non rientrare in Italia dopo il parto.

2. Il difensore della parte civile ha depositato una memoria in cui, in primo luogo, ha rilevato che la Corte di appello ha utilizzato a fini penali l'interpretazione formatasi in chiave civilistica sul concetto della residenza abituale, come coniato nella Convenzione dell'Aja per aspetti completamente diversi da quelli penalistici.

Si rileva, in particolare, che il reato contestato ha natura plurioffensiva, offendendo le prerogative di colui che esercita sul minore la responsabilità genitoriale e anche il diritto del minore a vivere nel suo *habitat* naturale. A sostegno di tale conclusione e della sussistenza della giurisdizione italiana, si richiama Sez. 6, n. 8660 del 2018 che, con riferimento a una condotta delittuosa realizzata interamente all'estero, ha posto l'accento sull'evento del reato consistito nell'impedimento dell'esercizio delle prerogative genitoriali.

3. Il difensore dell'imputata ha depositato una memoria in cui, nel concludere per il rigetto del ricorso, ha sottolineato come questo sollecita una rivalutazione della nozione di dimora abituale del minore sulla base di questioni di puro merito che, peraltro, appaiono in contrasto con le diverse conclusioni cui sono pervenute sia le Sezioni Unite civili che la Corte di Giustizia dell'unione europea.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte.

2. Innanzitutto, occorre, muovere da una breve analisi dei provvedimenti giudiziari emessi nel presente procedimento, trattandosi di pronunce emesse dalle Sezioni Unite civili e dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea in cui sono stati

chiariti taluni concetti giuridici rilevanti ai fini della questione di giurisdizione su cui verte il ricorso.

Nel caso in esame, infatti, la condotta ascritta all'imputata risulta essere stata consumata interamente all'estero, essendosi costei, d'accordo con il marito, recata in Grecia per partorire, nel 2016 (il parto risulta avvenuto il 3/2/2016), senza fare più rientro in Italia con la figlia minore.

La questione ha dato origine, oltre al presente procedimento penale, anche ad un procedimento promosso dinanzi all'autorità greca per il rientro in Italia della minore, e ad altro giudizio, promosso dalla parte civile dinanzi all'autorità giudiziaria italiana, in merito all'affidamento della minore.

2.1. Nel primo procedimento, il giudice greco ha rimesso alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale relativa alla configurabilità di una condotta di "trattenimento del minore all'estero" anche nel caso in cui il minore sia nato all'estero e ivi "trattenuto" contro la volontà paterna.

La Corte di Giustizia dell'Unione europea, con la sentenza C-111/17 dell'8/6/2017, ha dato una risposta negativa a tale quesito ed ha affermato che l'art. 11, par. 1, del Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, dev'essere interpretato nel senso che, in una situazione quale quella di cui al procedimento principale, in cui un minore è nato ed ha soggiornato ininterrottamente con sua madre per diversi mesi, conformemente alla volontà comune dei suoi genitori, in uno Stato membro diverso da quello in cui questi ultimi avevano la loro residenza abituale prima della sua nascita, l'intenzione iniziale dei genitori in merito al ritorno della madre, in compagnia del minore, in quest'ultimo Stato membro non può consentire di ritenere che detto minore abbia ivi la sua «residenza abituale». Di conseguenza, in una situazione si fatta, il diniego della madre di far ritorno in questo stesso Stato membro in compagnia del minore non può essere considerato come un «illecito trasferimento o mancato ritorno» del minore.

La Corte di Giustizia ha, infatti, chiarito che l'intenzione dei genitori non può avere una valenza decisiva, di per sé sola, per determinare la residenza abituale di un minore, ma costituisce un «indizio» da valutare unitamente ad altri elementi, eventualmente con esso concordanti.

Sulla base di tali coordinate ermeneutiche la Corte di Giustizia ha evidenziato che, nella fattispecie in esame, la minore è nata in uno Stato membro, conformemente alla volontà comune dei suoi genitori e che, immediatamente prima dell'asserito mancato ritorno, aveva ivi costantemente soggiornato per cinque mesi con sua madre, senza mai uscire dal territorio di detto Stato; in un

contesto siffatto, considerare l'intenzione inizialmente espressa dai genitori quale indice esclusivo della abituale residenza del minore, violerebbe i limiti della nozione di «residenza abituale», ai sensi del Regolamento n. 2201/2003, e sarebbe contraria all'economia, all'efficacia nonché alla finalità della procedura di ritorno e alle esigenze di tutela dell'interesse del minore.

Si è, inoltre, aggiunto che, conformemente alla definizione di «trasferimento illecito o mancato ritorno del minore», di cui all'art. 2, punto 11, di detto regolamento e all'art. 3 della Convenzione dell'Aia del 1980, la legalità o l'illegalità di un trasferimento o di un mancato ritorno si valuta in funzione dei diritti di affidamento attribuiti in forza dell'ordinamento dello Stato membro della residenza abituale del minore prima del suo trasferimento o mancato ritorno. Pertanto, prosegue ancora la Corte di Giustizia, nel quadro della valutazione di una domanda di ritorno, la determinazione del luogo della residenza abituale del minore precede l'individuazione dei diritti di affidamento eventualmente violati.

Infine, con riferimento alla procedura di ritorno attivata dalla parte civile, la Corte di Giustizia ha chiarito che detta procedura mira a ricollocare il minore nell'ambiente che gli è più familiare, ripristinando la continuità delle sue condizioni di esistenza e di sviluppo. Sulla base di tale presupposto e delle su esposte circostanze fattuali, la Corte ha, pertanto, affermato che il presunto comportamento illecito di uno dei genitori non può da solo giustificare che venga accolta una domanda di ritorno e che il minore sia trasferito verso uno Stato membro che non gli è familiare, trasferimento che non può trovare il proprio fondamento nel diritto del minore ad intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, riconosciuto dall'art. 24, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Tale diritto, prosegue ancora la Corte di Giustizia, potrà, infatti, ricevere adeguata tutela nell'ambito di un procedimento volto a regolamentare l'affidamento del minore e, eventualmente, il diritto di visita. Ciò in conformità con il criterio di vicinanza privilegiato dal legislatore dell'Unione nel quadro del regolamento n. 2201/2003 proprio al fine di garantire la considerazione dell'interesse superiore del minore e che eventuali decisioni che lo riguardino vengano adottate dai giudici dello Stato membro in cui il minore soggiorna ininterrottamente sin dalla sua nascita.

2.2. La sussistenza di un elemento di collegamento con la giurisdizione italiana è stata negata anche dalle Sezioni Unite civili con la sentenza n. 24608/09 con la quale è stato rigettato il regolamento di giurisdizione proposto dalla parte civile in relazione alla questione dell'affidamento della minore (sulla quale il giudice civile aveva declinato la giurisdizione).

Ad avviso del Supremo Consesso, infatti, in tema di giurisdizione sulle domande inerenti la responsabilità genitoriale su figli minori non residenti

abituale in Italia, formulate nel giudizio di separazione o di divorzio introdotto dinanzi al giudice italiano, il criterio determinativo cogente della residenza abituale del minore, previsto dagli artt. 8, par. 1, del Regolamento CE n. 2201 del 2003 e 3 del Regolamento CE n. 4 del 2009, trova fondamento nel superiore e preminente interesse di quest'ultimo a che i provvedimenti che lo riguardano siano adottati dal giudice più vicino al luogo della sua residenza effettiva, nonché nell'esigenza di realizzare la concentrazione di tutte le azioni giudiziarie ad esso relative; tale criterio può essere derogato, sempre che ciò sia conforme all'interesse del minore ai sensi dell'art.12 del citato Regolamento CE n. 2201 del 2003, soltanto ove alla data in cui il giudice è stato adito con la domanda di separazione o al momento della formazione del contraddittorio, sia intervenuta una esplicita ed univoca accettazione della giurisdizione da parte di entrambi i coniugi anche sulla materia della responsabilità genitoriale, non essendo sufficiente la mera proposizione di difese o di domande riconvenzionali, la quale non integra una piena e inequivoca accettazione della giurisdizione ma esprime unicamente la legittima esplicazione del diritto di difesa (Cass. civ., Sez. U., 02/10/2019, n. 24608, Rv. 655493).

3. Così ricostruite le pronunce già intervenute nella vicenda oggetto del presente procedimento, ritiene il Collegio che la sentenza impugnata, muovendosi nel solco delle coordinate ermeneutiche ivi tracciate nonché della giurisprudenza di questa Corte sul tema, ha legittimamente escluso la giurisdizione del giudice italiano sulla condotta ascritta alla ricorrente.

Premesso, infatti, che il bene giuridico tutelato dal reato di cui all'art. 574-bis cod. pen. non è solo il diritto del genitore ad esercitare la responsabilità genitoriale, ma anche quello del minore a vivere nel suo *habitat* naturale, va evidenziato che nel caso di specie tale luogo non può essere individuato nella residenza abituale dei genitori prima della nascita della minore.

Né, a tal fine, come già affermato dalla Corte di Giustizia, può assumere rilevanza quanto inizialmente concordato dai genitori, ovvero, nel caso di specie, che la minore nascesse in Grecia ma facesse successivamente rientro in Italia.

L'elemento dirimente nel caso di specie è che la minore non ha mai avuto alcun collegamento con il territorio italiano sin dalla sua nascita.

Né, in senso contrario, può assumere rilevanza la considerazione del pregiudizio arrecato al padre, che si è visto privato della possibilità di esercitare concretamente la responsabilità genitoriale nei confronti della figlia. Ciò che rileva, infatti, al fine del radicamento della giurisdizione in Italia in merito alla condotta di cui all'art. 574-bis cod. pen., è il pregresso esercizio di tale diritto-dovere da parte del genitore escluso, insussistente nel caso di specie, e che per effetto della condotta criminosa sia precluso al genitore di continuare a prendersi cura del figlio.

In ogni caso, qualunque profilo voglia considerarsi in punto di offensività della condotta, non può prescindere dalla individuazione di un concreto legame del minore con il territorio, legame che non può che individuarsi con riferimento alla sua residenza abituale, nella medesima accezione chiarita dalla Corte di Giustizia e dalle Sezioni civili di questa Corte.

Sulla base di tale imprescindibile presupposto, la giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, affermato che in tema di sottrazione e trattenimento di minore all'estero, sussiste la giurisdizione italiana in caso di condotta di trattenimento commessa interamente all'estero, a seguito di uscita dal territorio nazionale precedentemente concordata con l'altro genitore, a condizione che la residenza abituale del minore fosse stata fissata in Italia, giacché è in tale luogo che si realizza l'evento tipico del reato, consistente nell'impedimento al genitore di continuare a soddisfare le esigenze fondamentali del figlio e di mantenere con questi la stabilità di rapporto. (Sez. 6, n. 7103 del 23/01/2025, Rv. 287592; Sez. 6, n. 8660 del 11/12/2018, dep. 2019, Rv. 275086). Tali pronunce, compresa la n. 8660 del 2018, su cui ha insistito la parte civile, hanno posto l'accento sulla previa individuazione del luogo di residenza abituale del minore al fine di ravvisare o meno la giurisdizione del giudice italiano.

Si è, a tal fine, considerato che: a) la Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, ratificata con la legge n. 64 del 1994, che disciplina gli aspetti civili della sottrazione internazionale del minore da parte di uno dei genitori, qualifica come illecito il trasferimento o il mancato rientro di un minore in relazione al luogo di "residenza abituale" di quest'ultimo immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro (art. 3); b) tale nozione di residenza abituale non coincide con quella di "domicilio", né con quella di residenza in senso formale, ma corrisponde ad una "situazione di fatto", dovendo intendersi il luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza ha consolidato, consolida, ovvero, in caso di recente trasferimento, possa consolidare una rete di affetti e relazioni tali da assicurargli un armonico sviluppo psicofisico (Cass. civ. Sez. 1, n. 30123 del 14/12/2017, Rv. 646487).

In particolare, Sez. 6, n. 8660 del 2018, nell'applicare tali coordinate ermeneutiche al caso concreto, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte civile, ha escluso la giurisdizione italiana, considerando che i minori interessati dalla vicenda all'esame della Corte avevano residenza abituale all'estero.

Tirando le fila del discorso, va pertanto esclusa la giurisdizione italiana nel caso di specie in quanto la minore non ha mai avuto la propria residenza abituale nel territorio italiano, cosicché, coerentemente con quanto affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza C-111/17 richiamata al punto 2.1., in assenza di altri

elementi indiziari, deve ritenersi irrilevante il mero accordo tra i genitori di fissare nel territorio italiano detta residenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso il 13 giugno 2025


Il Consigliere estensore

Debora Tripiccone




Il Presidente

Angelo Capozzi



Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 03 SET 2025

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa Giuseppina Cirimele